SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 1999, n. **294.**

Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti in possesso degli organismi di informazione e di sicurezza sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ED

I MINISTRI DELLA DIFESA E DELL'INTERNO

Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;

Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 19 maggio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 31 agosto 1998;

A D O T T A N O
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Ferma restando l'esclusione del diritto di accesso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento, il presente regolamento individua, in conformità all'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque in possesso della Segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sottratti all'accesso in relazione alle esigenze di cui all'articolo 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.
Categoria di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti amministrativi, così come definiti dall'articolo 22, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) documenti dei quali la Segreteria generale del CESIS, il SISMI ed il SISDE siano comunque in possesso in relazione all'attività informativa e di sicurezza svolta in ambito nazionale ed internazionale, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali;

b) documenti relativi alle infrastrutture, dotazioni, organici, sedi e mezzi degli organismi di cui alla lettera *a)* del presente articolo;

c) documenti inerenti a riunioni internazionali in materia di misure amministrative complessive di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate;

d) documenti concernenti strutture pubbliche o private che assumano, anche occasionalmente, rilievo ai fini della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali;

e) documenti concernenti consulenze e valutazioni riferite a progetti di sicurezza, piani esecutivi degli stessi, materiali, apparecchiature, sistemi ed impianti tecnici di qualunque genere attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.

Art. 3.
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) documenti attinenti a giudizi o valutazioni, rapporti informativi, nonché note caratteristiche relative al personale dipendente, nei limiti in cui contengano notizie riservate ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

b) documentazione attinente alle selezioni psicoattitudinali, accertamenti medici ed atti relativi alla salute delle persone;

c) documentazione attinente alle procedure di valutazione ed al conferimento delle qualifiche, fino all'adozione del relativo provvedimento;

d) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del dipendente;

e) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari, ad accertamenti ed inchieste di natura ispettiva, in pendenza dei relativi procedimenti;

f) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, in pendenza del relativo procedimento;

g) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure, ove siano nominalmente individuati soggetti per i quali si configura la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali, in pendenza dei relativi procedimenti;

h) atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti nonché alle competenti autorità giudiziarie, in pendenza dei relativi procedimenti;

i) documenti concernenti la concessione del nulla osta di sicurezza, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera *a)* dell'articolo 2;

l) documenti concernenti il rilascio di certificazioni di sicurezza e nulla osta di segretezza relativi a strutture aziendali, persone giuridiche, ditte e gruppi economici, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera *a)* dell'articolo 2;

m) documenti relativi alle procedure di certificazione ed omologazione di macchine, sistemi cifranti, apparecchiature e dispositivi speciali per l'elaborazione automatica dei dati, ai fini dell'abilitazione al trattamento di informazioni classificate, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera *a)* dell'articolo 2;

n) documenti relativi alle procedure di rilascio della certificazione ed omologazione dei centri per la elaborazione automatica dei dati classificati, dei centri comunicazioni classificate e dei centri Cifra, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera *a)* dell'articolo 2.

Art. 4.

Periodo di segretazione

1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso è consentito, fatti salvi eventuali maggiori termini stabiliti dalla legge:

a) dopo 15 anni per i documenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, lettere *c)* ed *e)*;

b) dopo 20 anni, per i documenti rientranti nella categoria di cui all'articolo 2, lettera *d)*;

c) dopo 50 anni, per i documenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, lettere *a)* e *b)*, ed all'art. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 marzo 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 217

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Si trascrive il testo del relativo art. 24:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9, legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26, legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

Note alle premesse:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale».*

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 8 *(Disciplina dei casi di esclusione).* — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici».

— La legge 24 ottobre 1977, n. 801, reca: «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato».

— Il testo dell'art. 27 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 27. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art. 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 12 della citata legge 24 ottobre 1977, n. 801, è il seguente:

«Art. 12. — Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale».

— Per il testo del comma 2 e del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.

— Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 22, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 22. — 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla commissione di cui all'art. 27».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera *d),* del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.

99G0203

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 2 giugno 1999, n. **295.**

Regolamento recante norme concernenti il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'articolo 16 che include tra le Forze di polizia il Corpo forestale dello Stato;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, recante regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988 con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale ufficiali del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici, tra l'altro, delle Forze di polizia, ed in particolare gli articoli 2, comma 1 e 6, comma 2;

Visto il D.D.G. 24 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 21 novembre 1997, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per la nomina di milleseicento allievi agenti del Corpo forestale dello Stato ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, che include tra i requisiti di partecipazione il mancato superamento del trentesimo anno di età, limite espressamente dichiarato insuperabile per il combinato disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo n. 201/1995 e dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo ed in particolare l'articolo 3, comma 6, concernente l'abolizione dei limiti di età per la partecipazione a concorsi pubblici, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 26 agosto 1998, n. 9/1998, in ordine al suddetto articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con la quale è stato trasmesso alle amministrazioni interessate il parere della prima sezione del Consiglio di Stato del 15 luglio 1998, n. 492/1998;

Considerato che le attività demandate al Corpo forestale dello Stato richiedono una particolare sana e robusta costituzione fisica nonché il possesso di requisiti psico-fisici specifici necessariamente connessi al raggiungimento di una certa età;

Considerato altresì che in base a tale parere la prosecuzione di concorsi già banditi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 127/1997 e contenenti limitazioni in contrasto con quanto dalla stessa prescritto

è subordinata alla conferma in via regolamentare, precedente alla loro conclusione, della prevista limitazione, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Attesa quindi la necessità di adottare un regolamento che stabilisca un limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici nel Corpo forestale dello Stato per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ufficiali, di quello degli ispettori e di quello degli agenti ed assistenti, ivi compreso il concorso bandito con D.D.G. 24 settembre 1997, stanti le particolari esigenze connesse alla natura del servizio espletato dal personale appartenente a detti ruoli;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 10 maggio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'ammissione al concorso pubblico per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato è richiesta un'età non superiore a trentadue anni, con esclusione di qualsiasi elevazione. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti.

2. In attuazione della medesima disposizione normativa, per l'ammissione al concorso pubblico per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato è richiesta un'età non superiore a trentadue anni, con esclusione di qualsiasi elevazione. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'ammissione al concorso pubblico per titoli ed esame per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato è richiesta un'età non superiore a trenta anni, con esclusione di qualsiasi elevazione.

Art. 3.

1. La disposizione di cui al precedente articolo 2 si applica anche al concorso per la nomina di milleseicento allievi agenti del Corpo forestale dello Stato bandito con D.D.G. 24 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 in data 21 novembre 1997.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 giugno 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 250

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è così formulato:

«6. La partecipazione al concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limite di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione».

Nota agli articoli 1 e 2:

— Per il testo dell'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, vedere nelle note alle premesse.

99G0365

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 agosto 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, diciannovesima e ventesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 agosto 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 37.275 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 12 dicembre 1998, 11 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 8 aprile, 11 maggio, 10 giugno, 14 luglio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciotto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciannovesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della quinta e sesta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 gennaio 1999.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° maggio 1999, non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, è pervenuta a scadenza.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma del decreto ministeriale del 10 febbraio 1999, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo soffoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 17 agosto 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'11 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ventesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della diciannovesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 agosto 1999 con le modalità indicate nell'art. 12 del citato decreto dell'11 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della diciannovesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 agosto 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centodieci giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 agosto 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro: AMATO

99A7356

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 luglio 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Monteverde» al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 18 febbraio 1999 con la quale la società Sorgente Orticaia S.r.l, con sede in Monte San Quirico (Lucca), via della Maulina n. 93, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Monteverde» che sgorga dal pozzo P6 nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Silva» sita nel comune di Pistoia, località Pracchia, al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Monteverde» che sgorga dal pozzo P6 nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Silva» sita nel comune di Pistoia, località Pracchia.

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici; indicata nelle diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 9 luglio 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A7178

DECRETO 9 luglio 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Vaia» al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 15 gennaio 1999 con la quale la società Dosso Alta S.p.a., con sede in Bagolino (Brescia), via Mignano n. 15, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Vaia» che sgorga dal pozzo «Mignano» nell'ambito della concessione mineraria «Selva» sita nel comune di Bagolino (Brescia), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Vaia» che sgorga dal pozzo «Mignano» nell'ambito della concessione mineraria «Selva» sita nel comune di Bagolino (Brescia).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 9 luglio 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A7179

DECRETO 9 luglio 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte della Virtù» al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 4 maggio 1998 con la quale il sindaco del comune di Pontremoli (Massa Carrara) ha chiesto il riconoscimentd dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte della Virtù» che sgorga dalle sorgenti Virtù 1, Virtù 2 e Virtù 3 nell'ambito della concessione mineraria «Montelungo» sita nel comune di Pontremoli (Massa Carrara), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Fonte della Virtù» che sgorga dalle sorgenti Virtù 1, Virtù 2 e Virtù 3 nell'ambito della concessione mineraria «Montelungo» sita nel comune di Pontremoli (Massa Carrara).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 9 luglio 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A7180

DECRETO 26 luglio 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Plavix» - Clopidogrel. (Decreto UAC/C/ n. 71/1999).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/069/001 - Plavix - 75 mg - compresse film rivestite - blister da 28 compresse - uso orale;

EU/1/98/069/002 - Plavix - 75 mg - compresse film rivestite - blister da 50 compresse - uso orale;

EU/1/98/069/003 - Plavix - 75 mg - compresse film rivestite - blister da 84 compresse - uso orale.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb S.n.c. 32, 34 Rue Marbuef - 75008 Paris.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della commissione europea del 15 luglio 1998 C(1998) 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plavix» - Clopidogrel;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha richiesto la classificazione in classe A ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 6/7 luglio 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Plavix» - Clopidogrel, debba essere attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale PLAVIX Clopidogrel, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Plavix - 75 mg - compresse film rivestite - blister da 28 compresse - uso orale: n. 034128013/E (in base 10), 10KJ4F (in base 32);

Plavix - 75 mg - compresse film rivestite - blister da 50 compresse - uso orale: n. 034128025/E (in base 10), 10KJ4T (in base 32);

Plavix - 75 mg - compresse film rivestite - blister da 84 compresse - uso orale: n. 034128037/E (in base 10), 10KJ55 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Sanofi Pharma Bristol Myers Squibb S.n.c. 32, 34 Rue Marbuef - 75008 Paris.

Art. 2.

La specialità medicinale nelle confezioni indicate è classificata in classe C.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 26 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Plavix 75 mg compresse film-rivestite

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Clopidogrel idrogenosolfato 97,875 mg (corrispondenti a 75 mg di clopidogrel base)

3. FORMA FARMACEUTICA

Compressa film-rivestita

Le compresse film-rivestite di Plavix 75 mg sono di colore rosa, rotonde, biconvesse, film-rivestite e riportano inciso su un lato "75".

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Per la riduzione di eventi di origine aterosclerotica (infarto miocardico, ictus, morte per cause vascolari) in pazienti con precedenti di malattia aterosclerotica sintomatica, definita da ictus ischemico (verificatosi da 7 giorni a meno di 6 mesi), infarto miocardico (verificatosi da pochi giorni a meno di 35 giorni) o arteriopatia obliterante periferica comprovata.

Questa indicazione si basa sui risultati dello studio CAPRIE che ha confrontato clopidogrel con l'acido acetilsalicilico (ASA). La leggera, ma statisticamente significativa differenza di clopidogrel rispetto ad ASA era principalmente correlata ai pazienti arruolati per arteriopatia obliterante periferica.

Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo 4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni di impiego e il paragrafo 5.1 Proprietà farmacodinamiche.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

- Adulti ed anziani

Clopidogrel va somministrato in dose giornaliera singola di 75 mg durante o fuori dai pasti.

- Bambini e adolescenti

La sicurezza d'uso e l'efficacia di clopidogrel in soggetti al di sotto di 18 anni non è stata ancora determinata.

4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità alla sostanza attiva o a qualsiasi componente del medicinale.

Insufficienza epatica grave.

Sanguinamento patologico in atto come ad es. in presenza di ulcera peptica, o di emorragia intracranica.

Allattamento (vedere paragrafo 4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento).

4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni di impiego.

Nei pazienti con infarto miocardico acuto la terapia con clopidogrel non deve essere iniziata nei primissimi giorni seguenti l'infarto miocardico.

Per la mancanza di dati, clopidogrel non può essere consigliato nell'angina instabile, nell'angioplastica coronarica percutanea (stenting), nei by-pass aorto-coronarici e nell'ictus ischemico acuto (verificatosi da meno di 7 giorni).

Come con altri agenti antiaggreganti piastrinici, clopidogrel va usato con cautela in pazienti che presentino un maggior rischio di emorragia per traumi, interventi chirurgici o altre condizioni patologiche. Se un paziente deve sottoporsi ad intervento chirurgico elettivo e l'attività antiaggregante piastrinica non è desiderata, si deve interrompere l'uso di clopidogrel 7 giorni prima dell'intervento.

Clopidogrel prolunga il tempo di sanguinamento e va usato con cautela in pazienti che presentino lesioni a tendenza emorragica (particolarmente gastrointestinali e intraoculari).

I pazienti devono essere avvertiti che l'uso di clopidogrel potrebbe prolungare un eventuale sanguinamento e che devono informare il medico di ogni emorragia che si possa manifestare.
Prima di essere sottoposti ad eventuale intervento chirurgico e prima di assumere un nuovo farmaco i pazienti devono avvisare il medico ed il dentista che sono in trattamento con clopidogrel.

L'esperienza terapeutica con clopidogrel è limitata in pazienti con insufficienza renale. Clopidogrel deve quindi essere usato con cautela in questi pazienti.

L'esperienza terapeutica con clopidogrel è limitata in pazienti con moderata disfunzione epatica che possono avere una diatesi emorragica. Clopidogrel deve quindi essere usato con cautela in questi pazienti.

La somministrazione contemporanea di clopidogrel e warfarin non è consigliata dato che può determinare l'aumento dell'intensità dei sanguinamenti.

Per il possibile aumento del rischio di sanguinamento la somministrazione contemporanea di clopidogrel e ASA, eparina o trombolitici deve essere intrapresa con cautela (vedere paragrafo 4.5 Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere).

Farmaci che possono indurre lesioni gastrointestinali (quali Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei) devono essere usati con cautela nei pazienti in trattamento con clopidogrel (vedere paragrafo 4.5 Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere).

4.5 Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere.

Warfarin: vedere paragrafo 4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni di impiego.

Acido acetilsalicilico (ASA): ASA non modifica l'inibizione, mediata da clopidogrel, dell'aggregazione piastrinica ADP-indotta; clopidogrel però potenzia l'effetto di ASA sull'aggregazione piastrinica indotta dal collagene. Tuttavia, la somministrazione contemporanea di 500 mg di ASA due volte die per un giorno, non ha ulteriormente prolungato in modo significativo il tempo di sanguinamento indotto da clopidogrel. La sicurezza della somministrazione cronica contemporanea di ASA e clopidogrel non è stata ancora stabilita (vedere paragrafo 4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego).

Eparina: in uno studio clinico condotto su soggetti sani, in seguito a somministrazione di clopidogrel non si è resa necessaria nessuna modifica della dose di eparina nè è stato alterato l'effetto dell'eparina sulla coagulazione. La somministrazione contemporanea di eparina non ha avuto alcun effetto

sull'inibizione dell'aggregazione piastrinica indotta da clopidogrel. Tuttavia, la sicurezza di questa associazione non è stata ancora stabilita e quindi deve essere utilizzata con cautela (vedere paragrafo 4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego).

Trombolitici: la sicurezza della somministrazione contemporanea di clopidogrel, rt-PA ed eparina è stata studiata in pazienti con infarto miocardico recente. L'incidenza di sanguinamento clinicamente significativo era simile a quella osservata quando rt-PA ed eparina erano somministrati insieme con ASA. La sicurezza della somministrazione contemporanea di clopidogrel con altri farmaci trombolitici non è stata determinata e quindi tale somministrazione deve essere intrapresa con cautela (vedere paragrafo 4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego).

Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS): in uno studio clinico condotto su volontari sani, la somministrazione contemporanea di clopidogrel e naproxene ha determinato un aumento del sanguinamento gastrointestinale occulto. Tuttavia per la mancanza di studi di interazione con altri FANS, attualmente non risulta chiaro se esiste un aumento di rischio di sanguinamento gastrointestinale con tutti i FANS. Di conseguenza, la somministrazione contemporanea di FANS e clopidogrel va eseguita con cautela (vedere paragrafo 4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego).

Altre terapie concomitanti: parecchi altri studi clinici sono stati condotti con clopidogrel ed altre terapie concomitanti per studiare potenziali interazioni di tipo farmacodinamico e farmacocinetico. Non si sono osservate interazioni farmacodinamiche di rilievo quando clopidogrel veniva somministrato con atenololo o nifedipina da soli o in associazione. Inoltre, l'attività farmacodinamica di clopidogrel non era influenzata in modo significativo dalla somministrazione contemporanea di fenobarbital, cimetidina o estrogeni.

La farmacocinetica della digossina e della teofillina non era modificata dalla somministrazione contemporanea di clopidogrel. Gli antiacidi non alteravano l'assorbimento di clopidogrel.

I dati provenienti da studi su microsomi epatici umani hanno evidenziato che il metabolita carbossilico acido di clopidogrel potrebbe inibire l'attività del Citocromo P_{450} 2C9. Ciò potrebbe potenzialmente portare ad un aumento dei livelli plasmatici di farmaci quali la fenitoina, la tolbutamide e i FANS, che sono metabolizzati dal Citocromo P_{450} 2C9. I dati dello studio CAPRIE indicano che fenitoina e tolbutamide possono essere somministrati contemporaneamente a clopidogrel con sicurezza.

4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento

- Gravidanza

Studi di riproduzione condotti nel ratto e nel coniglio non hanno rivelato alcuna diminuzione della fertilità nè danno fetale attribuibili a clopidogrel. Non esistono però studi adeguati e controllati su donne gravide. Per la mancanza di dati clopidogrel non è consigliato durante la gravidanza.

- Allattamento

Studi su ratti hanno dimostrato che clopidogrel e/o i suoi metaboliti vengono escreti nel latte. Non è noto se questo medicinale sia escreto nel latte umano (vedere paragrafo 4.3 Controindicazioni).

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine

Non sono stati osservati effetti negativi sulla guida nè sulle capacità psicometriche in seguito a somministrazione di clopidogrel.

4.8 Effetti indesiderati

La sicurezza di clopidogrel è stata valutata su più di 11300 pazienti, di cui oltre 7.000 trattati almeno per un anno. Nello studio clinico multicentrico internazionale controllato (CAPRIE) clopidogrel alla dose di 75 mg/die, confrontato con ASA 325 mg/die, si è dimostrato ben tollerato. La tollerabilità globale di clopidogrel in questo studio è risultata simile a quella di ASA indipendentemente dall'età, sesso e razza dei pazienti. Gli effetti avversi clinicamente rilevanti in CAPRIE sono discussi di seguito.

Disordini emorragici: tanto nei pazienti trattati con clopidogrel che in quelli trattati con ASA, l'incidenza complessiva di ogni tipo di sanguinamento è stata del 9,3 %. L'incidenza dei casi gravi è stata 1,4 % per clopidogrel e 1,6 % per ASA. Nei pazienti trattati con clopidogrel il sanguinamento gastrointestinale si è verificato con una percentuale di 2,0 % e ha richiesto l'ospedalizzazione nello 0,7 %. Nei pazienti trattati con ASA le percentuali corrispondenti sono state rispettivamente 2,7 % e 1,1 %.

L'incidenza degli altri sanguinamenti è stata più alta nei pazienti trattati con clopidogrel in confronto ad ASA (7,3 % vs. 6,5 %). Tuttavia l'incidenza degli eventi gravi è stata simile in entrambi i gruppi di trattamento (0,6 % vs. 0,4 %). Gli eventi più frequentemente riportati in entrambi i gruppi di trattamento sono stati: porpora/ecchimosi/ematoma e epistassi. Altri eventi riportati meno frequentemente sono stati ematoma, ematuria e sanguinamento oculare (soprattutto congiuntivale).

L'incidenza di sanguinamento intracranico è stata dello 0,4 % per clopidogrel in confronto allo 0,5 % per ASA.

Ematologici: neutropenia grave (< 0,45 x 10^9/l) è stata osservata in 4 pazienti (0,04 %) trattati con clopidogrel e in 2 pazienti (0,02 %) trattati con ASA. In due dei 9.599 pazienti trattati con clopidogrel e in nessuno dei 9.586 pazienti trattati con ASA la conta dei neutrofili è risultata uguale a zero. Un caso di anemia aplastica si è verificato nel gruppo trattato con clopidogrel.

L'incidenza di trombocitopenia grave (< 80 x 10^9/l) è stata dello 0,2 % in clopidogrel e dello 0,1 % in ASA.

Gastrointestinali: l'incidenza totale di eventi gastrointestinali (ad esempio dolore addominale, dispepsia, gastrite e stipsi) è stata significativamente minore in pazienti trattati con clopidogrel in confronto ad ASA (27,1 % vs. 29,8 %). Inoltre il numero di eventi che hanno portato ad una precoce interruzione permanente del trattamento è stato più basso nel gruppo clopidogrel in confronto ad ASA (3,2 % vs. 4,0 %). Tuttavia l'incidenza di eventi avversi giudicati clinicamente gravi non è stata statisticamente differente nei gruppi (3,0 % vs. 3,6 %). Gli eventi più frequentemente riportati in entrambi i gruppi di trattamento sono stati: dolore addominale, dispepsia, diarrea, nausea. Altri eventi meno frequentemente riportati sono stati stipsi, disturbi dentali, vomito, flatulenza e gastrite.

Casi di diarrea sono stati osservati con una significativa maggiore frequenza nei pazienti trattati con clopidogrel in confronto ad ASA (4,5 % vs. 3,4 %). L'incidenza della diarrea grave è stata simile in entrambi i gruppi di trattamento (0,2 % vs. 0,1 %). L'incidenza di ulcere peptiche, gastriche o duodenali è stata pari a 0,7 % per clopidogrel e 1,2 % per ASA.

Disordini della cute e degli annessi: L'incidenza globale di disordini della cute e degli annessi in pazienti trattati con clopidogrel è stata significativamente più elevata (15,8 %) in confronto con ASA (13,1 %). L'incidenza di eventi gravi è stata simile in entrambi i gruppi di trattamento (0,7 % vs. 0,5 %).

Si è osservato un numero significativamente superiore di pazienti con rash nel gruppo trattato con clopidogrel rispetto al gruppo trattato con ASA (4,2 % vs. 3,5 %). Un numero di pazienti più elevato ha riportato prurito nel gruppo clopidogrel in confronto con ASA (3,3 % vs. 1,6 %).

Disturbi del sistema nervoso centrale e periferico: L'incidenza globale di disturbi del sistema nervoso centrale e periferico (quali cefalea, capogiro, vertigine e parestesia) è stata significativamente inferiore nei pazienti trattati con clopidogrel in confronto con ASA (22,3 % vs. 23,8 %).

Disturbi epato-biliari: L'incidenza globale di disturbi epatici e biliari è stata simile nei pazienti trattati con clopidogrel in confronto con ASA (3,5 % vs. 3,4 %).

4.9 Sovradosaggio

E' stato riportato un caso di sovradosaggio volontario con clopidogrel. Una donna di 34 anni assunse 1.050 mg di clopidogrel in dose singola (equivalente a 14 compresse di 75 mg). Non ci furono effetti indesiderati. Non fu necessario istituire alcuna terapia speciale e la paziente si ristabilì senza alcuna sequela.

Non sono state osservate reazioni avverse dopo somministrazione orale unica di 600 mg (equivalenti a 8 compresse di 75 mg) di clopidogrel in soggetti sani. Il tempo di sanguinamento è risultato prolungato di 1,7 volte, il che è simile a quanto comunemente osservato con dosi terapeutiche di 75 mg/die.

Non sono noti antidoti all'attività farmacologica di clopidogrel. Quando fosse richiesta una rapida correzione del prolungamento del tempo di sanguinamento, una trasfusione di piastrine può invertire gli effetti di clopidogrel.

5. PROPRIETA FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: antiaggreganti piastrinici, esclusa l' eparina, Codice ATC: B01AC/04.

Clopidogrel inibisce selettivamente il legame dell'adenosina-difosfato (ADP) al suo recettore piastrinico, e di conseguenza inibisce l'attivazione del complesso GPIIb-IIIa mediata dall'ADP, pertanto l'aggregazione piastrinica risulta inibita. E' necessaria la biotrasformazione di clopidogrel per indurre inibizione dell'aggregazione piastrinica. Clopidogrel inibisce anche l'aggregazione piastrinica indotta da altri agonisti bloccando l'amplificazione dell'attivazione piastrinica esercitata dal rilascio di ADP. Clopidogrel agisce modificando irreversibilmente il recettore piastrinico per l'ADP. Di conseguenza, le piastrine esposte a clopidogrel sono influenzate per il resto della loro vita ed il recupero della funzione piastrinica normale avviene ad una velocità proporzionale al ricambio piastrinico.

Dosi ripetute di 75 mg al giorno hanno prodotto una notevole inibizione dell' aggregazione piastrinica ADP-indotta già dal primo giorno; l'inibizione è aumentata progressivamente fino a stabilizzarsi tra il terzo ed il settimo giorno. In questa condizione di "steady-state" il livello medio di inibizione osservato con una dose di 75 mg al giorno era compreso tra 40-60 %. L'aggregazione piastrinica ed il tempo di sanguinamento sono tornati gradualmente ai valori di base in genere entro 7 giorni dall'interruzione del trattamento.

La sicurezza e l'efficacia di clopidogrel nella prevenzione di eventi ischemici vascolari è stata valutata in uno studio di confronto in cieco con ASA (CAPRIE, Clopidogrel versus ASA in Patients at Risk of Ischaemic Events). Tale studio è stato condotto su 19.185 pazienti con aterotrombosi manifestatasi con recente infarto miocardico (< 35 giorni), recente ictus ischemico (tra 7 giorni e 6 mesi), o arteriopatia obliterante periferica comprovata (AOP). I pazienti sono stati randomizzati al trattamento con clopidogrel 75 mg/die oppure con ASA 325 mg/die, e osservati per un periodo da 1 a 3 anni. Nel sottogruppo con infarto miocardico la maggior parte dei pazienti è stata trattata con ASA per i primissimi giorni seguenti l'infarto miocardico acuto.

Clopidogrel ha ridotto significativamente l'incidenza di nuovi eventi ischemici ("end point" combinato di infarto miocardico, ictus ischemico e morte vascolare) rispetto ad ASA. Nell'analisi "intention to treat", 939 eventi sono stati osservati nel gruppo clopidogrel e 1020 eventi con ASA, (riduzione del rischio relativo (RRR) 8,7 %, [IC 95 %: da 0,2 a 16,4 %]; p = 0,045), che corrisponde, per ogni 1.000 pazienti trattati per 2 anni, a 10 ulteriori pazienti [IC: da 0 a 20] ai quali sono stati evitati nuovi eventi ischemici. L'analisi della mortalità totale quale endpoint secondario non ha mostrato nessuna differenza significativa tra clopidogrel (5,8 %) e ASA (6,0 %).

Nell'analisi dei sottogruppi eseguita per patologia qualificante (infarto miocardico, ictus ischemico ed arteriopatia obliterante periferica) il beneficio è apparso essere più consistente (raggiungendo la significatività statistica a p = 0,003) nei pazienti arruolati per arteriopatia obliterante periferica (in special modo per quelli con precedenti di infarto miocardico) (RRR = 23,7 %; IC: da 8,9 a 36,2) e meno consistente (non significativamente diverso da ASA) nei pazienti con ictus (RRR = 7,3 %; IC: da - 5,7 a 18,7). Nei pazienti arruolati nello studio sulla sola base di un recente infarto miocardico, clopidogrel è stato numericamente inferiore, ma non statisticamente diverso da ASA (RRR = - 4,0 %; IC: da - 22,5 a 11,7). Inoltre una analisi dei sottogruppi per età ha indicato che il beneficio di clopidogrel nei pazienti oltre 75 anni è stato inferiore a quello osservato nei pazienti di età ≤ 75 anni. Dato che lo studio CAPRIE non è stato dimensionato per valutare l'efficacia nei singoli sottogruppi, non risulta chiaro se le differenze nella riduzione del rischio relativo per le varie patologie qualificanti siano reali oppure siano dovute al caso.

5.2 Proprietà' farmacocinetiche

Dopo dosi orali ripetute di 75 mg/die, clopidogrel viene rapidamente assorbito. Tuttavia, le concentrazioni plasmatiche del farmaco come tale sono molto basse e al di sotto del limite quantificabile (0,00025 mg/l) oltre le due ore dopo la somministrazione. L'assorbimento è almeno del 50 % sulla base dell'escrezione urinaria dei metaboliti di clopidogrel.

Clopidogrel è metabolizzato principalmente dal fegato ed il suo maggior metabolita, inattivo, è il derivato carbossilico acido che rappresenta circa l'85 % del prodotto circolante nel plasma. Il picco plasmatico di questo metabolita (circa 3 mg/l dopo dosi orali ripetute di 75 mg) si manifesta circa un'ora dopo la somministrazione.

Clopidogrel è un profarmaco. Il metabolita attivo, un derivato tiolico, è formato dall'ossidazione di clopidogrel in 2-oxo-clopidogrel e successiva idrolisi. Il passaggio ossidativo è regolato principalmente dagli isoenzimi 2B6 e 3A4 del Citocromo P_{450} e in misura inferiore dagli isoenzimi 1A1, 1A2 e 2C19. Il metabolita tiolico attivo che è stato isolato *in vitro*, si lega rapidamente ed irreversibilmente ai recettori piastrinici, con conseguente inibizione dell'aggregazione piastrinica. Questo metabolita non è stato rilevato nel plasma.

La cinetica del principale metabolita circolante è lineare (le concentrazioni plasmatiche aumentano in proporzione alla dose) nell'intervallo di dosi 50-150 mg di clopidogrel.

In vitro, clopidogrel ed il suo principale metabolita si legano in modo reversibile alle proteine plasmatiche umane (98 % e 94 %, rispettivamente). Il legame non è saturabile *in vitro* entro un ampio intervallo di concentrazioni.

Nell'uomo dopo una dose orale di clopidogrel marcato con ^{14}C, circa il 50 % viene escreto nelle urine e circa il 46 % nelle feci entro 120 ore dalla somministrazione. L'emivita di eliminazione del principale metabolita circolante è di otto ore sia dopo somministrazione di dose singola che ripetuta.

Dopo dosi giornaliere ripetute di 75 mg/die di clopidogrel i livelli plasmatici del principale metabolita circolante sono più bassi in soggetti con grave disfunzione renale (clearance della creatinina da 5 a 15 ml/min) rispetto a soggetti con moderata disfunzione (clearance della creatinina da 30 a 60 ml/min) e ai livelli plasmatici osservati in altri studi condotti in volontari sani. Sebbene l'inibizione dell'aggregazione piastrinica indotta da ADP fosse più bassa (25 %) di quella osservata in soggetti sani, il prolungamento del tempo di sanguinamento era simile a quello osservato in soggetti sani che

avevano ricevuto 75 mg/die di clopidogrel. In aggiunta la tollerabilità clinica è stata buona in tutti i pazienti.

La farmacocinetica e la farmacodinamica di clopidogrel sono state valutate in uno studio di dose singola e ripetuta sia in soggetti sani che in pazienti con cirrosi (classe Child-Pugh A o B). La dose giornaliera di 75 mg per 10 giorni di clopidogrel è risultata sicura e ben tollerata. Il Cmax di clopidogrel nei pazienti cirrotici, tanto dopo dose singola che allo steady state, è stato di molte volte più elevato rispetto a quello nei soggetti normali. Tuttavia, sia i livelli plasmatici del principale metabolita circolante sia l'effetto di clopidogrel sulla aggregazione piastrinica indotta da ADP e sul tempo di sanguinamento sono risultati paragonabili in questi gruppi.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Nel corso di studi preclinici condotti nel ratto e nel babbuino, la modificazione dei parametri epatici è stato l'effetto più frequentemente osservato. Ciò si è verificato per dosi superiori di almeno 25 volte alla dose clinica corrispondente, di 75 mg/die, somministrata nell'uomo, ed era conseguenza di un effetto sugli enzimi metabolici epatici. Nessun effetto di clopidogrel sugli enzimi metabolici epatici è stato osservato nell'uomo alle dosi terapeutiche.

A dosi molto elevate, è stata riportata nel ratto e nel babbuino una scarsa tollerabilità gastrica (gastriti, erosioni gastriche e/o vomito).

Non è stato osservato alcun effetto carcinogenico in seguito a somministrazione di clopidogrel nel topo per 78 settimane e nel ratto per 104 settimane fino alla dose di 77 mg/kg/die (il che rappresenta almeno 25 volte l'esposizione che si verifica alla dose clinica di 75 mg/die nell'uomo).

Clopidogrel saggiato in una serie di studi di genotossicità in *vitro* e in *vivo*, non ha mostrato alcuna attività genotossica.

Clopidogrel non ha mostrato alcun effetto sulla fertilità in ratti maschi e femmine e non ha mostrato alcun effetto teratogeno nè nel ratto nè nel coniglio. Quando somministrato in ratti che allattavano clopidogrel ha causato un leggero ritardo nello sviluppo della prole. Studi farmacocinetici specifici condotti con clopidogrel marcato hanno permesso di osservare che il composto principale e i suoi metaboliti sono escreti nel latte. Conseguentemente non può essere escluso un effetto diretto (lieve tossicità) o indiretto (scarsa palatabilità).

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Nucleo:
Lattosio anidro
Amido pregelatinizzato
Polietilenglicole 6.000
Cellulosa microcristallina
Olio di ricino idrogenato

Rivestimento:
Metilidrossipropilcellulosa
Polietilenglicole 6.000
Titanio biossido (E 171)
Ferro ossido rosso (E 172)
Cera carnauba

6.2 Incompatibilità

Non applicabile

6.3 Periodo di validità

Tre anni

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Nessuna necessaria

6.5 Natura e contenuto della confezione

Astucci di cartone contenenti 28, 50 e 84 compresse in blister.

6.6 Istruzioni per l'impiego e la manipolazione, e l'eliminazione del medicinale non utilizzato o dei rifiuti derivati da tale medicinale (se necessario).

Non applicabile

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC
32/34 rue Marbeuf
75008 Parigi - Francia

8. NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

ALLEGATO II

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE E CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

A. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE

Sanofi Winthrop Industrie
1, rue de la Vierge
33440 Ambarès
Francia

Autorizzazione alla produzione rilasciata il 19. novembre 1996 dall'Agence du Médicament (Boulevard Anatole France 93200 Saint-Denis, Francia).

B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

Medicinale soggetto a prescrizione medica.

ALLEGATO III

ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

A. *Etichettatura*

Testo imballo esterno

PLAVIX 75 mg, compressa film-rivestita.
Clopidogrel

Ogni compressa contiene:
Clopidogrel 75 mg, presente come clopidogrel idrogenosolfato.
Eccipienti tra i quali, lattosio, coloranti (E171, E172).

28 compresse film-rivestite

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Da vendere dietro presentazione di ricetta medica.

Uso orale.

Data di scadenza:

Lotto numero:

EU/1/

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC
32/34 rue Marbeuf
75008 Parigi - Francia

Testo imballo esterno

PLAVIX 75 mg, compressa film-rivestita.
Clopidogrel

Ogni compressa contiene:
Clopidogrel 75 mg, presente come clopidogrel idrogenosolfato.
Eccipienti tra i quali, lattosio, coloranti (E171, E172).

84 compresse film-rivestite

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Da vendere dietro presentazione di ricetta medica.

Uso orale.

Data di scadenza:

Lotto numero:

EU/1/

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC
32/34 rue Marbeuf
75008 Parigi - Francia

Testo imballo esterno

PLAVIX 75 mg, compressa film-rivestita.
Clopidogrel

Ogni compressa contiene:
Clopidogrel 75 mg, presente come clopidogrel idrogenosolfato.
Eccipienti tra i quali, lattosio, coloranti (E171, E172).

50 compresse film-rivestite

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Da vendere dietro presentazione di ricetta medica.

Uso orale.

Data di scadenza:

Lotto numero:

EU/1/

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC
32/34 rue Marbeuf
75008 Parigi - Francia

Testo blister

PLAVIX 75 mg compresse film-rivestite

Clopidogrel

Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Data di scadenza:

Lotto numero:

B. *Foglio illustrativo*

PLAVIX 75 MG COMPRESSE
(CLOPIDOGREL)

Si prega di leggere questo foglio attentamente poiché contiene importanti informazioni riguardanti questo medicinale e le vostre condizioni di salute. In caso di dubbio o se si desideri ottenere altre informazioni rivolgersi al medico o al farmacista.

Questo medicinale si chiama Plavix.

Che cosa contiene Plavix?
Ogni compressa di Plavix contiene 75 milligrammi (mg) della sostanza attiva denominata clopidogrel.

Che cos'altro contengono le compresse di Plavix?
In Plavix, oltre alla sostanza attiva (clopidogrel), le compresse contengono anche altri componenti. Alcuni soggetti possono essere sensibili o allergici ad uno o più di questi componenti, che sono: amido pregelatinizzato, lattosio (zucchero del latte), olio di ricino, cellulosa, polietilenglicole 6.000, ferro ossido (E 172), titanio biossido (E 171), metilidrossipropilcellulosa e cera carnauba.

Come si presentano le compresse di Plavix?
Le compresse di Plavix sono rotonde, di color rosa e portano inciso su un lato il numero 75. Vengono fornite in scatole di cartone contenenti 28, 50 e 84 compresse in blister.

Che tipo di medicinale è Plavix?
Il clopidogrel, che è il principio attivo delle compresse Plavix, appartiene ad un gruppo di farmaci chiamati medicinali antiaggreganti piastrinici. Le piastrine sono elementi del sangue di dimensioni microscopiche ancora più piccole dei globuli bianchi e dei globuli rossi, e che si aggregano assieme quando il sangue coagula. Impedendo una tale aggregazione, i medicinali antiaggreganti piastrinici diminuiscono la possibilità di formazione di coaguli sanguigni (un fenomeno chiamato trombosi).

Chi è responsabile della commercializzazione di Plavix?
Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC
32/34 rue Marbeuf, 75008 Parigi, Francia

Chi produce Plavix?
Sanofi Winthrop Industrie
1, rue de la Vierge, 33440 Ambarès, Francia

A cosa serve Plavix?
Le è stato prescritto Plavix perché lei è affetto da una condizione nota come indurimento delle arterie (anche detta aterosclerosi). L'aterosclerosi comporta un restringimento dei vasi sanguigni (arterie) e un aumento del rischio della formazione di trombi. Questa condizione può causare un ictus o un attacco cardiaco. Plavix va assunto per prevenire la formazione di trombi nelle arterie indurite (processo conosciuto come aterotrombosi) e quindi per ridurre il rischio di ictus o di attacchi cardiaci.

Questo prodotto è stato prescritto per il suo uso personale e non deve essere dato ad altri.

Chi NON deve prendere Plavix?
Plavix non va preso se:

- nel passato si è avuta una allergia ad una delle sostanze contenute nelle compresse. Leggere attentamente le sezioni: « Che cosa contiene Plavix?» e « Che cos'altro contengono le compresse di Plavix?».
- si è in presenza di una condizione clinica che può causare sanguinamento, come ad esempio un'ulcera gastrica.
- si soffre di grave malattia del fegato.
- si sta allattando.

Nel caso ci si trovasse in presenza di uno di questi problemi, o se ci fossero dubbi in proposito, consultare il medico prima di usare Plavix.

Di che cosa bisogna tener conto quando si prende Plavix?
In presenza di una delle seguenti situazioni, informare immediatamente il medico curante:

- Una grave ferita recente
- Un recente intervento chirurgico (compreso un intervento dentistico)
- Una malattia del sangue che può causare emorragie interne (cioè sanguinamenti all'interno di un qualunque tessuto, organo o articolazione).
- Una malattia che crei un rischio di emorragia interna (come un'ulcera gastrica)
- Due settimane prima di un eventuale intervento chirurgico (anche dentistico)
- L'assunzione di altri medicinali. Ciò comprende tutti i farmaci, anche quelli acquistati direttamente senza prescrizione medica.
- Malattie del rene o del fegato.

Cosa fare se sopravvengono emorragie mentre si usa Plavix?
In caso di ferita o di taglio il tempo necessario per fermare l'emorragia può diventare un po' più lungo del normale e questo è legato al modo in cui agisce il farmaco. Ferite e tagli di poco conto, come ad esempio il tagliarsi durante la rasatura, non creano problema. In ogni caso, per qualsiasi dubbio, contattare il medico direttamente.

Si può usare Plavix mentre si prendono anche altri medicinali?
Alcuni farmaci, sia prescritti dal medico che acquistati in farmacia senza ricetta, potrebbero interagire con l'azione di Plavix e provocare effetti indesiderati.
Consultare il medico o il farmacista in caso di dubbi sulla possibilità o meno di prendere altri medicinali mentre si é in trattamento con Plavix.

Medicinali che non sono raccomandati mentre si é in cura con Plavix:

- L'aspirina (acido acetilsalicilico) se presa per lungo tempo, a meno che non sia stata prescritta dal medico curante. Una dose occasionale di aspirina (non superiore a 1.000 mg nelle 24 ore) non dovrebbe causare problemi.
- Altri medicinali usati per diminuire la coagulabilità del sangue quali warfarin ed eparina.
- I medicinali antinfiammatori non steroidei (medicinali usati per il trattamento di condizioni dolorose ed infiammatorie di muscoli ed articolazioni) se presi per lunghi periodi di tempo.

Cosa fare in caso di gravidanza o allattamento al seno?
In caso di gravidanza o di allattamento occorre informare il medico prima di usare Plavix. Nel caso si evidenzi una gravidanza mentre si è in cura con Plavix, consultare immediatamente il medico.

Quali effetti ha Plavix sulla capacità di guidare o di lavorare con macchine?
La capacità di guidare l'auto o di lavorare con macchine non dovrebbe essere influenzata dall'uso di Plavix.

Come va preso Plavix?

Adulti (compresi gli anziani)
Si deve prendere una compressa di 75 mg di Plavix al giorno, durante o fuori dai pasti. Va preso ogni giorno alla stessa ora regolarmente.

Bambini ed adolescenti
Plavix non è da somministrare nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni.

Per quanto tempo bisogna continuare a prendere Plavix?
Plavix deve essere preso per tutto il tempo che il medico ritenga necessario.

Come comportarsi nel caso si siano prese troppe compresse di Plavix in una volta?
Prendere molte compresse in una volta potrebbe mettere a rischio di gravi emorragie tali da richiedere un trattamento urgente. In questi casi informare il medico immmediatamente oppure presentarsi al più vicino pronto soccorso.

Come comportarsi se invece si è dimenticata una dose di Plavix?
Se si è dimenticata una dose, ma ci si ricorda entro le 12 ore dall'orario usuale, assumere una compressa subito e quindi prendere la successiva all'orario usuale. Se invece sono trascorse più di 12 ore, prendere semplicemente la normale dose all'orario stabilito. Non prendere una doppia dose per recuperare quella dimenticata. Si può verificare il giorno nel quale è stata presa l'ultima compressa di Plavix, controllando il calendario stampato sul blister.

Quali effetti indesiderati può causare Plavix?
Occasionalmente sono stati riportati effetti indesiderati come:

- Alterazioni della pelle quali
- arrossamento cutaneo e/o prurito
- Diarrea
- Dolori addominali
- Cattiva digestione o bruciori allo stomaco
- Stitichezza
- Nausea
- Vomito
- Capogiri
- Mal di testa
- Sensazione di formicolio a mani e piedi
- Sanguinamento gastrico o intestinale
- Sangue dal naso
- Ecchimosi
- Sangue nelle urine
- Disturbi epatici e biliari

Emorragia da vasi sanguigni nell'occhio e intracranici è stata segnalata in un piccolo numero di casi.

Alla comparsa di un qualunque effetto indesiderato anche se non menzionato qui sopra, informare il medico o il farmacista.

Per quanto tempo si possono conservare le compresse?
Non usare le compresse dopo la data di scadenza stampata sulla scatola e sul blister.

Come vanno conservate le compresse?
Le compresse di Plavix vanno conservate in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini. Non lasciarle vicino a caloriferi, davanzali o luoghi umidi. Non togliere le compresse dal blister fino al momento di prenderle.

Ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni su Plavix si consiglia di contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione di vendita. Gli indirizzi nei Paesi dell'Unione Europea sono:

Belgique/België/Belgien

s.a. SANOFI-PHARMA n.v.
Avenue de la Métrologie, 5/
Metrologielaan 5
B-1130 Bruxelles/Brussel/Brüssel
Tel.: + 32 2 240 06 30
Fax : + 32 2 240 07 50

France

SANOFI WINTHROP
9, rue du Président Allende
F-94258 Gentilly Cédex
Tel. : + 33 01 41 24 60 00
Fax : + 33 01 41 24 63 00

Österreich

SANOFI WINTHROP
Ges.m.b.H
Koppstraße 116
A-1160 Wien
Tel.: + 43 1 49 50 200 0
Fax : + 43 1 49 50 200 55

Danmark

SANOFI WINTHROP A/S
Naverland 2
DK-2600 Glostrup
Tel. : + 45 43 46 63 01
Fax : + 45 43 46 63 90

Ireland

SANOFI WINTHROP
IRELAND
United Drug House
Belgard Road
Tallaght, Dublin 24-IRL
Tel. : + 353 1 462 1853
Fax : + 353 1 462 1855

Portugal

SANOFI WINTHROP
Produtos Farmacêuticos, Lda.
Apartado 4
P-2775 Carcavelos
Tel.: + 351 1 445 88 00
Fax : + 351 1 445 88 08

Deutschland

SANOFI WINTHROP GmbH
Augustenstraße 10
D-80333 München
Tel.: + 49 89 52 39 50
Fax : + 49 89 52 39 52 88

Italia

SANOFI WINTHROP Spa
Via G.B. Piranesi, 38
I-20137 Milano
Tel.: + 39 2 739 41
Fax : + 39 2 761 10 389

Suomi/Finland

OY SANOFI WINTHROP
Ab
Vattuniemenranta 2/
Hallonnässtranden 2
FIN-00210
Helsinki/Helsingfors
Tel. : + 358 208 33 19 73
Fax : + 358 207 33 19 73

Ελλάδα

SANOFI WINTHROP A.E.
1' χλμ λεωφ. Παιανίας -
Μαρκοπούλου
GR-19002-Παιανία Αττικής
Τηλ.: + 30 1 664 31 71
Φαξ: + 30 1 664 47 01

Luxembourg

voir Belgique
siehe Belgien

Sverige

SANOFI WINTHROP AB
Pyramidvägen 2B
Box 1403
S-17127 Solna
Tel.: + 46 8 470 18 00
Fax : + 46 8 470 18 10

España

SANOFI WINTHROP S.A.
Edificio Marina Village
Avenida Litoral Mar
12-14,5ª Planta
E-08005 - Barcelona
Tel.: + 34 3 485 94 00
Fax : + 34 3 485 95 00

Nederland

SANOFI B.V.
Govert van Wijnkade, 48
NL-3144 EG Maassluis
Tel.: + 31 10 593 12 11
Fax : + 31 10 593 12 00

United Kingdom

SANOFI WINTHROP Ltd.
One Onslow Street
Guildford Surrey
GU1 4YS-UK
Tel. : + 44 1 483 505 515
Fax : + 44 1 483 535 432

99A7199

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 agosto 1999.

Annullamento del decreto 25 giugno 1999 relativo all'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Vista la nota trasmessa dalla procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma con la quale il pubblico registro automobilistico di Roma ha comunicato l'annullamento di quanto richiesto in data 6 maggio 1999 con prot. R2775/PRA causa posticipazione programmazione avviamento nuove architetture informatiche;

Decreta

l'annullamento del decreto del 25 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1999 relativo all'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Roma per i giorni 25 e 28 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1999

p. *Il direttore regionale:* PITTELLI

99A7400

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 agosto 1999.

Annullamento del decreto ministeriale 27 maggio 1999 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Magliefil cooperativa Meridiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Calenzano, e la nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 27 maggio 1999 con il quale la società cooperativa «Magliefil cooperativa Meridiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Calenzano (Firenze), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Piero Amantini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza dichiarativa di fallimento del tribunale di Prato n. 3430 dell'11 maggio 1999 in data antecedente al decreto ministeriale sopracitato;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale in data 27 maggio 1999;

Decreta:

Il decreto ministeriale in data 27 maggio 1999 con il quale la società cooperativa «Magliefil cooperativa Meridiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Calenzano (Firenze), costituita in data 5 aprile 1995 con atto a rogito del notaio dott. Di Bella, omologato dal tribunale di Prato con decreto del 10 maggio 1995 è stata posta in liqudazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Piero Amantini, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 agosto 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7357

DECRETO 9 agosto 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Spedicoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 30 novembre 1998 da cui si evince che la società cooperativa «Spedicoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Livorno, si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Spedicoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Livorno, costituita in data 18 giugno 1987 con atto a rogito del notaio dott. Alfieri Francesco, omologato dal tribunale di Livorno, con decreto del 18 luglio 1987 è posta in

liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Pierluigi Cappelletti, nato a Livorno il 2 settembre 1942 ed ivi residente con studio in Scali degli Olandesi n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 agosto 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A7358

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 24 giugno 1999.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 24 della legge n. 1096/1971 concernente l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie di piante agrarie, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 44 del 17 febbraio 1973;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 21 dicembre 1998, del 12 gennaio 1999 e del 24 febbraio 1999 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dai verbali delle riunioni stesse;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della registrazione, le seguenti varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Girasole:	
MAKIL	Pioneer Hi-Bred Int. - USA e Pioneer Hi-Bred Italia
CERGOLD	Cereol Group Research Centre - H
INDIKO KORONA	Koipesol s.a. - E
ODER	Global Agro Inc. - USA
THERESA	Semundo Saatzucht GmbH - D
Soia:	
YODA	Asgrow Seed Co. - USA
Barbabietola da zucchero:	
ISIDORA DORIANA	Hilleshog AB - S
LION 9703 AARON	Lion Seeds - UK
LION 9704 ANNIE	
Festuca arundinacea:	
MISS KETTY	C.M.G.P.A. - Tombolo (Padova)
Erba medica:	
KINNOK	Forage Genetics - USA
ALTAIR	Asgrow Seed Co. - USA
BARLYDIA	Barenbrug Research Wollhese - NL

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A7300

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Convenzione n. 154/90 - Realizzazione del centro sportivo comprensoriale in località Lavangone (Potenza) - Perizia di variante e proroga. (Deliberazione n. 101/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera in data 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 154/90 del 24 luglio 1991, stipulata tra l'Agenzia per la promozioe dello sviluppo del Mezzogiorno e la comunita montana «Alto Basento», regolante il finanziamento di lire 1.500 milioni per la realizzazione di un edificio polivalente per attività sportive e culturali e di un campo di baseball regolamentare nel comune di Potenza, contrada Lavangone;

Vista la perizia di variante approvata con deliberazione n. 292 del 10 giugno 1998, della giunta esecutiva della comunità montana che prevede, essenzialmente, l'eliminazione del campo di baseball non più richiesto dalla competente federazione del CONI, il miglioramento della viabilità di accesso, richiesto dai VV.FF., l'adeguamento delle sistemazioni interne del palazzetto dello sport e degli impianti tecnologici e relative reti di distribuzione;

Vista la nota n. 4722 del 28 ottobre 1998, con la quale l'ente attuatore ha chiesto l'approvazione della suddetta perizia, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995 nonché una proroga dei termini di convenzione di quattordici mesi;

Vista la successiva nota n. 2026 del 20 aprile 1999 con la quale l'ente attuatore ha rideterminato il nuovo quadro economico della convenzione per adegure l'aliquota dell'I.V.A. sui lavori;

Vista la deliberazione del consiglio della comunità montana n. 24 del 4 giugno 1999, con la quale il maggior onere derivante dal predetto adeguamento, oltre l'importo di convenzione, è stato assunto a carico della comunità montana;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici con relazione del 25 novembre 1998, ha ritenuto che la perizia presenta i requisiti per essere esaminata da questo Comitato;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici con relazione del 30 marzo 1999, ha ritenuto che le variazioni proposte si configurano come interventi indispensabili ad assicurare l'aderenza dell'offerta nei mutamenti avvenuti nella domanda (funzionalità) e la piena utilizzabilità della struttura da parte dell'utenza (fruibilità);

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 154/90 ed il nuovo quadro economico della medesima.

2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione di quattordici mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

Quadro economico
(valori in milioni)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Variante in esame
Lavori ed espropri	12.406	12.406 (1)	12.406 (1)
Imprevisti	175	175	—
Lievitazione prezzi	100	100	100
Spese generali	1.500	1.500 (2)	1.500 (3)
I.V.A.	819	819	1.464
Sommano	15.000	15.000	15.470
a detrarre onere a carico dell'ente attuatore	—	—	470
Totale	15.000	15.000	15.000

(1) Al netto del contributo della società concessionaria.
(2) Compreso compenso per la società concessionaria.
(3) Le spese generali, comprensive del compenso per la società concessionaria, vengono riportate alla percentuale del 12% riconosciuta in convenzione.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 114

99A7319

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Convenzione n. 95/90 - Utilizzazione irrigua delle acque del fiume Ofanto. Estendimento dell'irrigazione a Margherita di Savoia e Zapponeta, II lotto - Perizia di variante e proroga. (Deliberazione n. 103/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la propria delibera in data 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 95/90 stipulata in data 17 aprile 1991, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il consorzio per la bonifica della Capitanata, regolante il finanziamento di lire 12.160 milioni per la realizzazione di un impianto di irrigazione della fascia costiera di Margherita di Savoia e Zapponeta tra la foce Carmasina e Torre di Rivoli;

Vista la delibera del 21 dicembre 1995, con la quale il CIPE ha approvato una perizia di variante ai lavori oggetto della convenzione, riguardante opere a mare di protezione dall'erosione marina degli arenili a ridosso dei quali si estendono i terreni resi irrigui con le opere in convenzione;

Vista la perizia di variante, approvata con delibera n. 953 del 28 aprile 1997 della deputazione amministrativa del consorzio, concernente l'estendimento della protezione del mare alla parte residua del comprensorio irriguo, con la stessa tipologia di opere realizzate con la variante sopracitata;

Vista la nota n. 7477 del 19 maggio 1998, con la quale l'ente attuatore ha richiesto l'approvazione della perizia di variante sopra citata, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995;

Vista la nota n. 11241 del 30 luglio 1998 con la quale l'ente attuatore ha chiesto una proroga di ventiquattro mesi del termine di convenzione;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici con relazione del 22 luglio 1998, ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione dell'opera;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici con relazione del 19 aprile 1999, integrata in data 10 giugno 1999, ha preso atto della funzionalità e indispensabilità delle opere in variante;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 95/90 ed il nuovo quadro economico della medesima.

2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

Quadro economico
(valori in milioni)

Descrizione	Convenzione	Variante precedente	Variante in esame
Lavori ed espropri	8.487	8.948	8.942
Imprevisti	845	18	24
Lievitazione prezzi	50	—	—
Spese generali	1.024	1.024	1.024
I.V.A.	1.754	1.754	1.754
Interessi per ritardo pagamenti	—	416	416
Totale	12.160	12.160	12.160

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 113

99A7320

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 27 luglio 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto della Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 22 aprile 1999, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 28 giugno 1999 e 29 giugno 1999, con la quale la facoltà di giurisprudenza ha proposto la modifica del vigente statuto concernente l'inserimento, nell'ordi-

namento didattico del corso di laurea in giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare P01G - Economia internazionale, dell'insegnamento di economia dell'integrazione europea;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e successive modificazioni, al capo III «Dell'ordinamento generale degli studi» sezione II, norme speciali per la facoltà di giurisprudenza, l'art. 2, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, è modificato come segue:

CAPO III

DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI
SEZIONE II NORME SPECIALI
PER LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

(Omissis).

Art. 2.

Nell'elenco degli insegnamenti impartiti dalla facoltà, e precisamente nel settore scientifico-disciplinare P01G - Economia internazionale, è inserito l'insegnamento di: economia dell'integrazione europea.

(Omissis).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 27 luglio 1999

Il rettore: BO

99A7181

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 13 luglio 1999.

Modificazione allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti ministeriali 24 febbraio 1993 e 19 luglio 1993 con i quali è stata, rispettivamente, ridefinita e modificata in alcune parti la tabella XXX dell'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi afferenti alle facoltà di architettura;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1994 di approvazione dei settori scientifico-disciplinari, e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le deliberazioni con le quali le autorità accademiche del Politecnico di Milano hanno proposto una modifica intesa ad ottenere l'inserimento del settore scientifico-disciplinare A01D - Matematiche complementari nell' ordinamento didattico del corso di laurea in architettura;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 17, comma 101, che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo, ai sensi della legge 19 gennaio 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, con le successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 maggio 1999;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato. Nell'ordinamento didattico dei corsi di laurea in architettura delle sedi di Milano - Leo-

nardo e Milano - Bovisa, e precisamente nell'area X, discipline matematiche per l'architettura, è inserito in aggiunta il settore scientifico-disciplinare A01D - Matematiche complementari, conseguentemente l'area risulta essere composta dai seguenti settori scientifico-disciplinari: A01C + A01D + A02A + A02B + A03X + A04A + A04B + K05A + K05B.

Sempre nel medesimo ordinamento didattico, all'area X, nel comma relativo alle discipline a statuto, dopo il settore scientifico-disciplinare A01C - Geometria, è inserito il settore A01D - Matematiche complementari con le seguenti discipline caratterizzanti:

«A01D - Matematiche complementari:

fondamenti della matematica;

matematiche complementari;

storia delle matematiche».

Sempre nella medesima area X, al comma «Sono inoltre a statuto e attivabili, ove motivatamente ritenute necessarie a particolari completamenti della formazione scientitifico-tecnica e professionale o a specifici approfondimenti tematici e disciplinari tutte le altre discipline dei settori scientifico-disciplinari costituenti l'area e in particolare:» dopo il settore scientifico-disciplinare A01C - Geometria è aggiunto il settore scientifico-disciplinare A01D - Matematiche complementari:

«A01D - Matematiche complementari:

didattica della matematica;

fondamenti della matematica;

istituzioni di matematiche;

matematica;

matematiche complementari;

matematiche elementari da un punto di vista superiore;

storia delle matematiche;

storia dell'insegnamento della matematica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 luglio 1999

Il rettore: DE MAIO

99A7182

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Heparbil», «Neo Heparbil», «Pumilene», «Rinopumilene», «Magnesan», «Iodalfa».

Estratto decreto n. 420 del 29 luglio 1999

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali fino ad ora intestate alla società Montefarmaco S.p.a. con sede in via Turati, 3 - 20121 Milano, codice fiscale n. 00742960156.

Specialtià: HEPARBIL:

confezione flacone sciroppo 200 g, A.I.C. n. 005341019.

Specialità: NEO HEPARBIL:

confezione sciroppo g 200, A.I.C. n. 014180018.

Specialità: PUMILENE:

confezione AD 10 supposte, A.I.C. n. 000487049;

confezione BB 10 supposte, A.I.C. n. 000487052;

confezione lattanti 10 supposte, A.I.C. n. 000487064.

Specialità: RINOPUMILENE:

confezione AD spray 12,5 g, A.I.C. n. 000489017;

confezione BB spray 12,5 g, A.I.C. n. 000489029.

Specialità: MAGNESAN:

confezione arancia polvere 120 g, A.I.C. n. 005889011;

confezione limone polvere 120 g, A.I.C. n. 005889023.

Specialità: IODALFA:

confezione soluzione flac. 20 ml, A.I.C. n. 032218012;

confezione solozione flac. 50 ml, A.I.C. n. 032218024,

sono ora trasferite alla società: Montefarmaco OTC S.p.a., con sede in via F. Turati, 3 - 20121 Milano, codice fiscale n. 12305380151.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6899

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Relazym»

Estratto decreto n. 422 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità RELAZYM fino ad ora intestata alla società vecchio titolare A.I.C. Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150; è ora trasferita alla società nuovo titolare A.I.C. EG S.p.a., via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154; con conversione dell'autorizzazione a «medicinale generico», e conseguente variazione della denominazione in:

Specialità: PIROXICAM:

confezione 20 mg compresse solubili, blister 30 compresse solubili, A.I.C. n. 029534031/G;

confezione 20 mg capsule rigide, blister 30 capsule rigide, A.I.C. n. 029534029/G;

confezione 20 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 6 fiale 1 ml, A.I.C. n. 029534017/G.

Officina di produzione, controllo e confezionamento:

per la forma farmaceutica «soluzione iniettabile» viene mantenuta l'autorizzazione alla produzione presso l'officina Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1 - Milano;

per le forme «capsule rigide» e «compresse solubili» viene rinunciata l'officina Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a. e mantenuta per l'intero ciclo produttivo l'officina farmaceutica Doppel Farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118 - Piacenza.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6902

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina»

Estratto decreto n. 423 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità AMOXICILLINA RECORDATI fino ad ora intestata alla società vecchio titolare A.I.C. Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150; è ora trasferita alla società nuovo titolare A.I.C. EG S.p.a., via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154; con conversione dell'autorizzazione a «medicinale generico», e conseguente variazione della denominazione in:

Specialità: AMOXICILLINA:

confezione 1 g compresse, blister 12 compresse, A.I.C. n. 029487016/G;

confezione 500 mg capsule rigide, blister 12 capsule rigide, A.I.C. n. 029487028/G;

confezione 3,75% granulato per sospensione orale, 1 flacone da 75 g, A.I.C. n. 029487030/G.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6901

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Medixin»

Estratto decreto n. 424 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità MEDIXIN fino ad ora intestata alla società vecchio titolare A.I.C. Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150; è ora trasferita alla società nuovo titolare A.I.C. EG S.p.a., via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154; con conversione dell'autorizzazione a «medicinale generico», e conseguente variazione della denominazione in:

Specialità: SULFAMETOSSAZOLO TRIMETOPRIM:

confezione 80 mg + 400 mg compresse, blister 12 compresse, A.I.C. n. 022537017/G;

confezione 80 mg + 400 mg compresse, blister 20 compresse, A.I.C. n. 022537029/G;

confezione 80 mg + 400 mg compresse, blister 24 compresse, A.I.C. n. 022537031/G;

confezione 80 mg + 400 mg sciroppo, 1 flacone 100 ml, A.I.C. n. 022537043/G.

Officina di produzione, controllo e confezionamento:

per la forma farmaceutica «compresse» viene autorizzata la produzione, il controllo ed il confezionamento presso l'officina farmaceutica Doppel Farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118 - Piacenza;

per la forma farmaceutica «sciroppo» rimane invariata l'autorizzazione all'intero ciclo produttivo presso l'officina Pharmarecord S.r.l., con sede in via Laurentina, km 24,730 - Pomezia (Roma).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6934

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto decreto n. 425 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità medicinale ACICLOVIR RECORDATI fino ad ora registrata a nome della società Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150; è ora trasferita alla società: EG S.p.a., via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154; con conversione dell'autorizzazione a «medicinale generico», e conseguente variazione della denominazione in:

Specialità: ACICLOVIR:

confezione 200 mg compresse, blister 25 compresse, A.I.C. n. 032307011/G;

confezione 400 mg compresse, blister 25 compresse, A.I.C. n. 032307023/G;

confezione 8% sospensione orale, 1 flacone 100 ml, A.I.C. n. 032307035/G;

confezione 5% crema, 1 tubo da 3 g, A.I.C. n. 032307047/G;

confezione 5% crema, 1 tubo da 10 g, A.I.C. n. 032307050/G.

Produzione, controllo e confezionamento:

per la forma farmaceutica «compresse», viene revocata l'officina farmaceutica Recordati S.p.a. e mantenuta la produzione, il confezionamento ed il controllo presso la Doppel Farmaceutici S.r.l., stradone Farnese, 118, Piacenza, già autorizzata;

per la forma «crema», nella confezione «5% crema, 1 tubo da 10 g», A.I.C. n. 032307050, viene revocata l'officina Recordati S.p.a. e mantenuta la produzione, il confezionamento ed il controllo presso Doppel Farmaceutici S.r.l., Stradone Farnese, 118 - Piacenza, già autorizzata;

per la confezione «5% crema, 1 tubo da 3 g», A.I.C. n. 032307047, la produzione, il confezionamento ed il controllo vengono effettuate dall'officina Doppel Farmaceutici S.r.l., in sostituzione dell'officina Recordati S.p.a.;

per la forma farmaceutica «sospensione orale» vengono mantenute per l'intero ciclo produttivo le autorizzazioni delle officine Doppel Farmaceutici S.r.l., Stradone Farnese, 118 - Piacenza, e Pharmarecord S.r.l., via Laurentina, km 24,730 - Pomezia (Roma).

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6935

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentalgina»

Estratto decreto n. 426 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità PENTALGINA fino ad ora intestata alla società vecchio titolare A.I.C. Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150; è ora trasferita alla società nuovo titolare A.I.C. EG S.p.a., via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154; con conversione dell'autorizzazione a «medicinale generico», e conseguente variazione della denominazione in:

Specialità: PENTAZOCINA:

confezione 30 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso, intramuscolare e sottocutaneo, 5 fiale 1 ml, A.I.C. n. 022430019/G;

confezione 30 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso, intramuscolare e sottocutaneo, 10 fiale 1 ml, A.I.C. n. 022430021/G.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6936

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stellamicina»

Estratto decreto n. 427 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità STELLAMICINA fino ad ora intestata alla società vecchio titolare A.I.C. Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150; è ora trasferita alla società nuovo titolare A.I.C. EG S.p.a., via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154; con conversione dell'autorizzazione a «medicinale generico», e conseguente variazione della denominazione in:

Specialità: ERITROMICINA:

confezione 250 mg/ml granulato per sospensione orale, flacone 30 g, A.I.C. n. 016131070/G;

confezione 250 mg capsule rigide, blister 16 capsule, A.I.C. n. 016131029/G;

confezione 250 mg capsule rigide, blister 8 capsule, A.I.C. n. 016131017/G.

Officina di produzione, controllo e confezionamento:

per la forma farmaceutica «capsule rigide» viene autorizzata la produzione, il controllo ed il confezionamento presso l'officina farmaceutica Doppel farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118 - Piacenza;

per la forma farmaceutica «granulato per sospensione orale» rimane invariata l'autorizzazione all'intero ciclo produttivo presso l'officina Pharmarecord S.r.l., con sede in via Laurentina, km 24,730 - Pomezia (Roma).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6938

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina»

Estratto decreto n. 428 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità NIFEDIPINA RECORDATI fino ad ora intestata alla società vecchio titolare A.I.C. Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150; è ora trasferita alla società nuovo titolare A.I.C. EG S.p.a., via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154; con conversione dell'autorizzazione a «medicinale generico», e conseguente variazione della denominazione in:

Specialità: NIFEDIPINA:

confezione 10 mg capsule rigide, 50 capsule rigide, A.I.C. n. 032804015/G;

confezione 20 mg capsule a rilascio prolungato, 50 capsule a rilascio prolungato, A.I.C. n. 032804027/G.

Produzione, controllo e confezionamento:

per la forma farmaceutica «50 capsule 20 mg» viene rinunciata l'officia Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., per le operazioni di confezionamento e controllo mantenendo inviariata l'autorizzazione ad effettuare l'intero ciclo produttivo all'officina Doppel Farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118 - Piacenza e l'autorizzazione alla produzione in bulk presso l'officina Pharmec International S.r.l., con sede in San Giuliano Milanese (Milano), via Tirso, 6/7;

per la forma farmaceutica «50 capsule 10 mg» rimangono confermate, per l'intero ciclo produttivo l'officina farmaceutica R.P. Scherer S.p.a., con sede in via Nettunense, km. 20,100 - Aprilia (Latina) e per il confezionamento ed il controllo l'officina Doppel Farmaceutici S.r.l.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6937

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Aster C», «Basic», «Breiderm», «Brevilax», «Broncovanil», «Carin», «Colchicina Lirca», «Entero V», «Epaglutone», «Fleboside», «Hermocare», «Ran», «Seglor», «Silibios».

Estratto decreto n. 430 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora intestate alla Società CE.LA.FAR. S.p.a. con sede in corso San Maurizio, 53 - 10124 Torino, codice fiscale n. 06436910019:

Specialità medicinale: ASTER C:

confezione 20 compresse efferv. 1 g, A.I.C. n. 001500026;

confezione AD 10 bustine efferv. 1 g, A.I.C. n. 001500053;

confezione 20 compresse masticabili, A.I.C. n. 001500141.

Specialità medicinale: BASIC:

confezione 20 compresse masticabili, A.I.C. n. 008615015.

Specialità medicinale: BREIDERM:

confezione tubo gel 30 g, A.I.C. n. 010208015.

Specialità medicinale: BREVILAX:

confezione flacone gocce 15 g, A.I.C. n. 023772041;

confezione 25 confetti 100 mg, A.I.C. n. 023772066.

Specialità medicinale: BRONCOVANIL:

confezione sciroppo 120 ml 1,9%, A.I.C. n. 011816067;

confezione sciroppo 200 ml 1,9%, A.I.C. n. 011816079.

Specialità medicinale: CARIN:

confezione 10 compresse effervescenti, A.I.C. n. 020197012;

confezione Arancio 10 compresse eff., A.I.C. n. 020197024.

Specialità medicinale: COLCHICINA LIRCA:

confezione 60 granuli 1 mg, A.I.C. n. 009964038.

Specialità medicinale: ENTERO V:

confezione 25 capsule, A.I.C. n. 009256037.

Specialità medicinale: EPAGLUTONE:

confezione 25 capsule, A.I.C. n. 016599021.

Specialità medicinale: FLEBOSIDE:

confezione 300, 30 compresse rivestite, A.I.C. n. 020561027;

confezione IV IM 10 fiale 3 ml, A.I.C. n. 020561041.

Specialità medicinale: HERMOCARE:

pomata g 20, A.I.C. n. 025751013.

Specialità medicinale: RAN:

confezione AD NEB rinologico 10 ml 0,1%, A.I.C. n. 000763019;

confezione BB NEB rinologico 10 ml 0,05%, A.I.C. n. 000763021.

Specialità medicinale: SEGLOR:

confezione 30 capsule 5 mg, A.I.C. n. 024624013;

Specialità medicinale: SILIBIOS:

confezione 30 compresse laccate 200 mg, A.I.C. n. 027262017,

sono ora trasferite alla società Acarpia - Servicos Farmaceuticos LDA, con sede in Rua Dos Murcas, 88, Funchal - Madeira, Portogallo, rappresentata in Italia dalla società Pharmafar S.r.l. con sede in corso Vinzaglio, 12-*bis* - 10121 Torino, codice fiscale n. 07605170013.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6939

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nergol»

Estratto decreto n. 460 del 29 luglio 1999

La titolarietà delle autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Caber S.p.a., con sede in via Cavour, 11 - 44022 Comacchio (Ferrara), codice fiscale n. 00964710388:

Specialità medcinale: NERGOL:

confezione 30 compresse 30 mg, A.I.C. n. 028594012,

è ora trasferita alla società: GNR S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano), codice fiscale n. 00795170158, e viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di una nuova forma farmaceutica della specialità medicinale NICERGOLINA GNR, con l'attribuzione del seguente nuovo codice di A.I.C.:

confezione 30 mg compresse, blister 30 compresse, A.I.C. n. 028592020, 0V8KWN (base 32).

Officina di produzione, confezionamento e controllo: tutte le fasi della produzione vengono mantenute presso l'officina della società I.B.N. Savio S.r.l., sita in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano 14, come già precedentemente autorizato, mentre le operazioni di filmatura delle compresse vengono effettuate presso l'officina C.O.C. Farmaceutici S.r.l., sita in Sant'Agata Bolognese (Bologna), via Modena, 15.

I lotti della specialità medicinale NERGOL prodotti a nome del vecchio titolare e contrattistinti dal numero A.I.C. in precedenza attribuito (028594012) non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottanunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A6982

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 agosto 1999

Dollaro USA	1,0606
Yen giapponese	118,03
Dracma greca	326,55
Corona danese	7,4353
Corona svedese	8,7610
Sterlina	0,65800
Corona norvegese	8,2515
Corona ceca	36,441
Lira cipriota	0,57877
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,81
Zloty polacco	4,2068
Tallero sloveno	196,7975
Franco svizzero	1,5973
Dollaro canadese	1,5873
Dollaro australiano	1,6639
Dollaro neozelandese	1,9934
Rand sudafricano	6,4527

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7402

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26454 del 9 giugno 1999, a seguito dell'accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge n. 223/1991, intervenuto con il decreto ministeriale datato 4 giugno 1999, è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 4 maggio 1992, dipendenti della S.c.a.r.l. San Leonardo Est, con sede in Milano e impegnata nei lavori di: costruzione delle opere relative al comprensorio irriguo S. Leonardo Est - 2º lotto, cantiere di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 2 agosto 1992 al 1º novembre 1992.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale è ulteriormente prorogato dal 2 novembre 1992 al 1º febbraio 1993.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale è ulteriormente prorogato dal 2 febbraio 1993 al 3 aprile 1993 (data di ripresa dei lavori).

Con decreto ministeriale n. 26457 del 9 giugno 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1º dicembre 1998 al 30 novembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acentro ceramica, con sede in Cagliari e unità di Cagliari e Carbonia (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 35 unità, di cui 1 part-time da 22 ore e 30 minuti settimanali a 20 ore settimanali su un organico complessivo di 35 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acentro ceramica, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26458 del 9 giugno 1999, è autorizzata, limitatamene al periodo dal 18 maggio 1998 al 12 marzo 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val Vibrata manifatture, con sede in S. Egidio Alla Vibrata (Teramo) e unità di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 135 unità, di cui 2 da 40 a 30 ore medie settimanali su un organico complessivo di 142 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 dicembre 1998, n. 25513.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val Vibrata manifatture, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

99A7183

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26455 del 9 giugno 1999 a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Editrice Il Giorno, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 15 dipendenti in CIGS (3 prepensionabili) e Roma, per un massimo di 4 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 1º ottobre 1998 al 30 settembre 1999.

Con decreto ministeriale n. 26459 del 9 giugno 1999 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 giugno 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Aurelia, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia) e unità di Casalgrande (Reggio Emilia), per un massimo di 21 dipendenti, per il periodo dal 1º febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1999 con decorrenza 1º febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26460 del 9 giugno 1999 a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 giugno 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.A.R.E.C., con sede in Salerno e unità di Salerno, per un massimo di 26 dipendenti, per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 22 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26461 del 9 giugno 1999 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 giugno 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria farmaceutica Galenica Senese, con sede in Monteroni D'Arbia (Siena) e unità di Monteroni d'Arbia (Siena), per un massimo di 54 dipendenti, per il periodo dal 25 dicembre 1998 al 24 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1998 con decorrenza 25 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26462 del 9 giugno 1999 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.. Pumex, con sede in Lipari (Messina) e unità di Lipari (Messina), per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dal 18 agosto 1998 al 17 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1998 con decorrenza 18 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26463 del 9 giugno 1999 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 giugno 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari, con sede in Udine e unità di divisione f.lli Solari di Pesariis (Udine), per un massimo di 42 dipendenti, per il periodo dal 4 luglio 1998 al 3 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1998 con decorrenza 4 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26464 del 9 giugno 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 giugno 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Napoli ora Magnaghi Aerospace, con sede in Napoli ora Milano e unità di Napoli, via Ferraris, per un massimo di 80 dipendenti, per il periodo dal 2 marzo 1998 al 1° settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1998 con decorrenza 2 marzo 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, n. 25839.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26465 del 9 giugno 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Perosa, con sede in Milano e unità di Perosa Argentina (Torino), per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 5 gennaio 1999 al 4 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza 5 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26466 del 9 giugno 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 13 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vitrociset, con sede in Roma e unità di Macchiareddu (Cagliari) per un massimo di 10 dipendenti, Napoli per un massimo di 2 dipendenti, Roma per un massimo di 96 dipendenti, per il periodo dal 1° giugno 1998 al 30 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 1° giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A7184

Riconoscimento in provincia di Cosenza del carattere sostitutivo all'attività industriale della S.r.l. Emiliana Tessile di Correggio.

Con decreto ministeriale n. 26468 del 9 giugno 1999, è riconosciuto in provincia di Cosenza il carattere sostitutivo all'attività industriale della S.r.l. Emiliana Tessile di Correggio (Reggio Emilia) nei confronti dell'attività esercitata dalla S.p.a. Tessile di Cetraro nello stabilimento di Cetraro Marina (Cosenza).

99A7185

Accertamento della sussistenza del requisito della stabilità di impiego in favore del personale dipendente dalla società - Azienda speciale servizi pubblici, in Viareggio.

Con decreto ministeriale n. 26450 del 9 giugno 1999, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera *d)*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego in favore del personale dipendente dalla società - Azienda speciale servizi pubblici, con sede in Viareggio (Lucca) e unità di Viareggio (Lucca).

A seguito dell'accertamento la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento nonché l'esonero decorrono dal 3 ottobre 1998, data della domanda della società in questione.

99A7186

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 19 novembre 1990, n. 341, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso l'Università «La Sapienza» di Roma sono vacanti i sottoelencati posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia

M07B - Logica e Filosofia della scienza (un posto).

Scuola speciale per archivisti e bibliotecari

L07B - Letteratura latina medievale e umanistica (un posto);

M13X - Bibliografia e biblioteconomia (un posto).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

K05B - Informatica (due posti).

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta libera, direttamente al preside di facoltà di questo ateneo, entro trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

Il consiglio di facoltà interessata assicurerà la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali, approvati dal S.A. nella seduta del 12 febbraio 1999:

rilevanza scientifica delle pubblicazioni;

continuità temporale della produzione scientifica;

attività didattica svolta;

congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze della facoltà.

A tal fine alla domanda dovrà essere allegato:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660).

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nel suddetto elenco, né verranno considerate le pubblicazioni ed i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore a decorrere dal 1° novembre successivo alla delibera di chiamata del consiglio di facoltà. Superato questo termine, il trasferimento avrà effetto dal 1° novembre dell'anno successivo.

Il rettore: D'ASCENZO

99A7200

COMUNE DI PESCOCOSTANZO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di PESCOCOSTANZO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

«di confermare per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999 l'aliquota del 5,50 per mille;».

(Omissis).

99A7401

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.